



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 31.3.2006

REGOLAMENTO PER IL RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O SOCIO-ASSISTENZIALE.

ART. 1 - FINALITA' DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

Le strutture residenziali o semiresidenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale sono rivolte al cittadino il cui bisogno a rilevanza sociale o sanitario non può essere gestito nella propria abitazione o nel nucleo familiare in cui è inserito.

Il Servizio comunale competente provvede ad informare i destinatari degli interventi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione affinché possano effettuare le scelte più appropriate.

Non potranno essere autorizzate ammissioni in strutture che non siano in possesso della autorizzazione al funzionamento ai sensi della legislazione vigente. La struttura dovrà essere in grado di soddisfare adeguatamente i bisogni assistenziali della persona anche in relazione al progetto individuale elaborato dai servizi sociali competenti secondo le modalità di cui al successivo articolo.

ART. 2 - MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALLE STRUTTURE

Possono chiedere l'autorizzazione al ricovero nelle strutture, di cui al precedente art. 1, le persone residenti nel Comune di Pontenure, il cui bisogno assistenziale e/o sanitario non può essere soddisfatto a domicilio. Nei confronti dei cittadini dell'Unione Europea e degli extracomunitari si applicano le normative vigenti.

L'istruttoria della richiesta per l'ammissione, è effettuata dall'Assistente Sociale del Comune, il quale effettua una prima analisi della situazione attraverso la lettura dei bisogni sia sociali che sanitari della persona.

L'assistente sociale richiede l'eventuale intervento di valutazione delle commissioni multidimensionali previste dalla legislazione e dagli accordi interistituzionali vigenti.

Tenendo conto di queste valutazioni, il Comune autorizza il ricovero in struttura, indicando anche la responsabilità economica dei familiari tenuti per legge al pagamento della retta ex art. 433 C.C., ove esistano, e/o l'eventuale integrazione a carico del Comune. Infatti, nel caso in cui il richiedente e/o i familiari tenuti per legge agli alimenti non siano in grado di sostenere l'intera retta, possono avanzare richiesta di compartecipazione al Comune.

Non saranno accolte le richieste di integrazione rette per i ricoveri definitivi o temporanei fatti senza la preventiva autorizzazione comunale, salvo casi particolari valutati dal Servizio sociale.

ART. 3 – DOCUMENTAZIONE

La domanda di ricovero con l'eventuale richiesta di integrazione retta può essere presentata dalla persona interessata oppure da un familiare.

Alla richiesta, che deve essere formulata sul modulo predisposto dagli uffici competenti, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) certificato medico sulle condizioni psico-fisiche della persona che chiede il ricovero;
- b) dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del D.L.vo 109/98 e successive modificazioni, del ricoverato e dei parenti tenuti agli alimenti. Questi ultimi sono tenuti a produrre la suddetta documentazione solo nel caso in cui venga richiesta l'integrazione del pagamento della retta di ricovero da parte del Comune;
- c) certificati di pensione dell'anno in corso per il ricoverato.

ART. 4 - CONCORSO UTENTI E FAMILIARI ALLA SPESA PER I RICOVERI IN STRUTTURA

A) Il ricoverato concorre al pagamento della retta per l'ammontare dell'intero reddito netto esclusa una quota equivalente al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, che trattiene per le spese di carattere personale.

B) Qualora il reddito del ricoverato sia insufficiente a coprire l'intera retta, in presenza di familiari tenuti al mantenimento, questi concorrono alla spesa con quote percentuali rispetto alla propria situazione economica equivalente in base alla seguente tabella:

ISEE	Percentuale di compartecipazione sull'ISE
Fino a € 10.000,00	1%
Fino a € 12.000,00	2%
Fino a € 13.000,00	2,5%
Fino a € 14.000,00	3%
Fino a € 15.000,00	3,5%
Fino a € 16.000,00	4%
Fino a € 17.000,00	5%
Fino a € 18.000,00	6%
Fino a € 19.000,00	7%
Fino a € 20.000,00	8%
Oltre € 20.000,00	si applica un'aliquota progressiva che aumenta del 2% per ogni € 1.000,00 rispetto alla fascia precedente

In caso di parenti di primo grado tenuti agli alimenti con indicatore ISEE superiore ai € 30.000,00 il Comune non integra la retta di ricovero.

C) Ai sensi del presente regolamento si considerano parenti tenuti agli alimenti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli.

Ai fratelli viene applicata la percentuale di compartecipazione alla spesa di ricovero relativa alla terza fascia ISEE immediatamente precedente alla loro.

D) Qualora l'ammontare della compartecipazione al pagamento della retta dei familiari tenuti agli alimenti sia superiore alla differenza tra l'intera retta e la quota coperta dai redditi dell'assistito, tale compartecipazione viene ridotta in proporzione alla situazione economica di cui alla precedente tabella al punto B.

E) Qualora l'ammontare della retta risulti superiore alla somma delle quote dovute dal ricoverato e dai familiari, il Comune provvede alla integrazione della medesima per la quota non coperta dagli interventi di cui sopra.

In caso di compartecipazione ricoverato-familiari-Comune nel pagamento della retta, sono possibili accordi anche in deroga a quanto stabilito ai precedenti punti, purché l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale non subisca aggravii.

F) Nel caso in cui il Comune abbia concesso contributi di integrazione retta a ricoverati in attesa del riconoscimento di pensione, indennità o altro, questi dovranno restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero purché l'indennità ricevuta non sia inferiore all'integrazione concessa.

Sarà compito del Responsabile del procedimento mettere in atto i provvedimenti utili per il recupero degli arretrati di pensione o indennità, liquidati anche in periodi precedenti all'approvazione del presente regolamento.

Su richiesta dell'interessato o del suo delegato potrà essere lasciata una quota per gli oneri funerari sulla base di un preventivo minimo di spesa commissionato dal Comune, salvo che nella dichiarazione, di cui al punto b) del precedente art.3, il ricoverato possieda un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore al suddetto preventivo.

G) L'integrazione del pagamento delle rette da parte del Comune viene calcolata in base alla retta del primo posto disponibile, sia esso convenzionato o non, adeguato ai bisogni delle persone che chiedono l'ammissione nelle strutture di cui al precedente art. 1. Successivamente al primo ricovero l'inabile, ricoverato su posto non convenzionato, viene trasferito sul primo posto convenzionato disponibile nella rete. In tal caso si provvederà al ricalcolo dell'integrazione del pagamento della retta da parte dell'utente, dei parenti tenuti agli alimenti e del Comune.

Nel caso in cui il ricoverato non accetti, per motivi familiari e/o per situazioni particolari, di trasferirsi sul posto convenzionato, lo stesso dovrà farsi carico della differenza della retta.

ART. 5 - VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI ASSISTITI E DEGLI OBBLIGATI

Fatto salvo quanto disposto dal "Regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate", la determinazione dell'ammontare degli interventi economici da parte del Comune e la determinazione delle quote di concorso al costo dei servizi socio-assistenziali da parte degli utenti e dei familiari tenuti al mantenimento ai sensi del precedente art. 4 punto c), presuppone una valutazione della situazione economica come di seguito:

A) Il reddito del ricoverato viene inteso come il complesso di tutte le entrate nette ivi compreso stipendio, pensioni, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento e qualsiasi altra assegnazione fissa di godimento, comunque documentate, incluse le somme esenti per legge da imposizione tributaria;

B) per i familiari tenuti agli alimenti si considerano gli indicatori ISEE ed ISE di cui al D. L.vo 109/98 e successive modificazioni. Dall'ISE dei familiari tenuti agli alimenti sono detratte le spese continuative di carattere assistenziale accertate in istruttoria.

Se i familiari del ricoverato fanno parte del suo nucleo, questi contribuiscono al pagamento della retta in base alla propria situazione economica calcolata senza considerare il ricoverato.

C) L'anziano proprietario di beni immobili, può chiedere l'integrazione della retta una volta esaurito il valore di tali beni stimati dall'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora tuttavia il possesso di tali beni sia condiviso con altri soggetti o ci si trovi in presenza di persona, comunque non in grado di collaborare per particolari condizioni psico-fisiche, l'Amministrazione potrà intervenire finanziariamente nel pagamento della retta, fatta salva la sottoscrizione da parte dell'interessato o suo tutore, di apposito atto presso un notaio con il quale si legittimi l'Amministrazione a recuperare sulla quota posseduta, nella massa ereditaria o nei proventi ricavati dalla vendita dell'immobile, l'importo dell'integrazione anticipato per il mantenimento nella struttura.

Ove si renda urgente il ricovero dell'inabile ed in attesa della nomina di un curatore o tutore, i legittimi eredi possono chiedere l'intervento del Comune rilasciando una dichiarazione scritta nella quale si prenda atto che l'Amministrazione Comunale è legittimata a recuperare l'importo dell'integrazione concessa sul valore del bene immobiliare posseduto dal ricoverato.

I parenti di primo grado, di cui al precedente art. 4 punto C), concorrono al pagamento della intera retta, nel caso in cui possiedano beni immobiliari oltre la prima casa.

Le prescrizioni descritte nel presente punto si applicano anche nel caso di cessione del bene nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso in struttura o di integrazione.

D) Per quanto attiene l'eventuale patrimonio mobiliare e finanziario (depositi bancari, postali, azionari, beni di varia natura ecc.) l'assistito dovrà esprimere la propria situazione mediante dichiarazione sostitutiva unica di cui al D. L.vo 109/98 e successive modificazioni. Qualora l'entità di tale patrimonio superi il valore di € 5.000,00 il Comune chiederà all'assistito di contribuire al pagamento della retta per il valore eccedente il limite sopra indicato.

E) D'ufficio si provvederà annualmente alla revisione della documentazione di cui ai punti b) e c) dell'art. 3. Qualora venisse rilevata una diminuzione del patrimonio mobiliare e/o immobiliare rispetto alla dichiarazione fornita dal ricoverato all'atto dell'autorizzazione del primo ricovero, non giustificata da spese di carattere assistenziale e/o sanitario, nella valutazione della compartecipazione della spesa del Comune si terrà comunque conto della disponibilità iniziale di tali patrimoni, salvo denuncia alle autorità competenti di eventuali irregolarità commesse.

F) In presenza di specifici progetti socio-assistenziali, su proposta del Servizio Sociale, possono essere previsti esoneri totali o parziali del concorso spesa dovuto.

G) In caso di ricovero temporaneo il concorso alle spese da parte del ricoverato e dei famigliari tenuti agli alimenti viene calcolato in proporzione al periodo di ricovero e tenuto conto delle spese del ricoverato per il mantenimento della propria abitazione.

H) L'assistente sociale valuta il coinvolgimento di altre figure ove sussistano opportuni presupposti e condizioni.



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Via Ugo Moschini 16 — 29010 Pontenure — Tel. 0523/692035 Fax 510138

Al Comune di Pontenure

__I_ sottoscritt _____
nat_ a _____ il _____ in qualità
di _____ richiede l'autorizzazione al ricovero
presso l'Istituto _____ per
_____ nato/a a _____
il _____ e residente a _____ in via/p.zza
_____ telefono n. _____

- ☐ con spesa a totale carico del/la ricoverato/a e dei famigliari tenuti agli alimenti;
- ☐ con il concorso del Comune per il pagamento della retta.

A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, fornisce le notizie riportate sul presente modulo, allegando la seguente documentazione:

- ☐ certificato medico della persona per cui si chiede il ricovero in struttura;
- ☐ certificati pensioni anno in corso (Mod. O Bis M) della persona per cui si richiede la presente autorizzazione;
- ☐ dichiarazione sostitutiva unica della persona richiedente l'autorizzazione al ricovero e dei famigliari tenuti agli alimenti, presentata ai sensi del D. L.vo n. 109/98 e successive modificazioni, relativa ai redditi dell'anno _____;
- oppure ☐ copia dell'attestazione ISEE n° _____ del
_____ rilasciata dall'INPS, relativa ai redditi famigliari dell'anno

Ai fini della valutazione della presente domanda, dichiara:

- di percepire i seguenti contributi a carattere continuativo (es. : pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegno di cura, ecc.) :

☐ _____

SITUAZIONE FAMILIARE

NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSISTITO				
Cognome e Nome	Relaz.Parent.	Data nascita	Attività/pensione	Ditta / Ente

ALTRI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI NON CONVIVENTI				
Cognome e Nome	Relaz.parent.	Indirizzo	Telefono	Professione

Elementi caratteristici significativi del rapporto con il richiedente

Pontenure, li _____

[illegible]